

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
88/C 152/01	ECU .....	1
88/C 152/02	Comunicazione in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 17 del Consiglio relativa alla notifica IV/31.498 Delta Chemie-DDD .....	2
88/C 152/03	Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE .....	3
	<b>Corte di giustizia</b>	
88/C 152/04	Causa 129/88: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla commissione tributaria di primo grado di Piacenza — sezione terza — nella causa dinanzi ad essa pendente fra il Comune di Rivergaro ed altri e l'Ufficio provinciale imposta sul valore aggiunto di Piacenza .....	4
88/C 152/05	Causa 133/88: Ricorso del sig. Casto Del Amo Martínez contro il Parlamento europeo, presentato il 10 maggio 1988 .....	4
88/C 152/06	Cancellazione dal ruolo della causa 428/85 .....	5
88/C 152/07	Cancellazione dal ruolo della causa 202/87 .....	5
88/C 152/08	Cancellazione dal ruolo della causa 255/87 .....	5
	<i>II Atti preparatori</i>	
	<b>Commissione</b>	
88/C 152/09	Proposta riesaminata di direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e dei materiali di base per la loro preparazione .....	6
88/C 152/10	Proposta riesaminata di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti .....	7
88/C 152/11	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune .....	8

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU (\*)

9 giugno 1988

(88/C 152/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	43,4314	Peseta spagnola	137,209
Franco belga e lussemburghese finanziario	43,6305	Scudo portoghese	169,900
Marco tedesco	2,07744	Dollaro USA	1,20676
Fiorino olandese	2,33231	Franco svizzero	1,73351
Sterlina inglese	0,665360	Corona svedese	7,23575
Corona danese	7,89645	Corona norvegese	7,56701
Franco francese	7,00767	Dollaro canadese	1,47406
Lira italiana	1542,97	Scellino austriaco	14,6127
Sterlina irlandese	0,776103	Marco finlandese	4,92419
Dracma greca	166,533	Yen giapponese	151,026
		Dollaro australiano	1,50132
		Dollaro neozelandese	1,72666

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(\*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).  
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).  
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).  
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).  
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).  
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Comunicazione in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 17 del Consiglio relativa alla notifica IV/31.498 Delta Chemie-DDD**

(88/C 152/02)

1. La società di diritto inglese DDD Limited (in appresso DDD) con sede a Watford (UK) in data 14 marzo 1985 ha notificato alla Commissione, in conformità degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 17<sup>(1)</sup> l'accordo di concessione di vendita esclusiva e di licenza di know-how e di marchio concluso il 15 gennaio 1985 con la società di diritto tedesco Delta Chemie (in appresso DC), con sede a Neu-Isenburg (Repubblica federale di Germania), allo scopo di ottenere un'attestazione negativa o, in alternativa un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE.

2. L'accordo riguarda la distribuzione e la fabbricazione da parte di DDD nel territorio concesso in licenza e in particolare nel Regno Unito, nell'Irlanda e in Grecia, di una gamma di prodotti atti a eliminare certe macchie dai tessuti. I prodotti in questione sono attualmente importati dalla Germania da DDD o fabbricati dalla medesima nel Regno Unito in base al know-how industriale e segreto di DC e venduti sotto i marchi depositati e i nomi commerciali «Stain Devils», «Stain Salts» e «Coulour Run» di proprietà di DC.

3. Le disposizioni essenziali dell'accordo sotto il profilo delle regole comunitarie di concorrenza sono le seguenti:

- Delta Chemie nomina DDD concessionario esclusivo di vendita e gli concede una licenza esclusiva di fabbricazione dei prodotti nel Regno Unito, nella Repubblica d'Irlanda e in Grecia, per quanto riguarda il mercato comune, nonché in numerosi paesi terzi. DC s'impegna a non nominare altre imprese né per la vendita né per la fabbricazione nel territorio oggetto della licenza e ad astenersi personalmente dalla produzione in tale territorio.
- DC s'impegna a trasmettere a DDD qualsiasi richiesta di prodotti che le venisse eventualmente inviata da imprese insediate nel territorio oggetto della licenza, ma si riserva il diritto di fornire direttamente i prodotti nel territorio in questione alle imprese che preferiscono trattare con DC.
- Reciprocamente, DDD s'impegna a trasmettere a DC qualsiasi richiesta di prodotti proveniente da imprese insediate nel territorio oggetto della licenza che eventualmente preferiscono trattare con DC.
- Nessuna disposizione dell'accordo vieta a DDD di esportare i prodotti verso altri Stati membri, compresi quelli in cui DC ha nominato concessionari esclusivi, e reciprocamente questi ultimi e DC possono fornire i prodotti a clienti insediati nel territorio oggetto della licenza assegnato a DDD quando si tratti di domande spontanee, vale a dire non sollecitate dai concessionari e da DC (concorrenza passiva).
- DDD s'impegna a fabbricare i prodotti rispettando strettamente le formule e i metodi di fabbricazione comunicati da DC, a non apportarvi cambiamenti senza il preventivo benestare scritto di DC e a commercializzare i prodotti negli imballaggi conformi ai modelli o alle specifiche determinate da DDD in accordo con DC.
- Finché le formule e i metodi di fabbricazione dei prodotti non sono di dominio pubblico né generalmente conosciuti dall'industria, o, se lo sono, ciò sia dovuto a fatto non imputabile a violazione da parte di DDD dell'obbligo di mantenere il segreto, quest'ultima è tenuta durante la vigenza dell'accordo:
  - a utilizzare tali formule e metodi solo per la fabbricazione dei prodotti sotto licenza, e
  - a non divulgarli, in tutto o in parte, se non nella misura in cui ciò sia richiesto dalla legge. Tale obbligo al segreto persiste dopo la scadenza dell'accordo.
- DC s'impegna a comunicare a DDD qualsiasi informazione relativa al know-how, comprese le modifiche o i miglioramenti concernenti la fabbricazione e la commercializzazione dei prodotti, a fornirle consulenza in tutte le materie che riguardano la fabbricazione e la commercializzazione dei prodotti, a prestarle la sua assistenza per promuovere la vendita dei prodotti fabbricati da DDD e, su eventuale richiesta di DDD a farla assistere da personale specializzato.
- DDD s'impegna
  - a conformarsi alle leggi e regolamenti presenti e futuri in materia di fabbricazione, vendita e pubblicità dei prodotti e a fare quanto in suo potere per ottenere le autorizzazioni e approvazioni necessarie per tali attività;
  - a provvedere a sue spese alla pubblicità;
  - a provvedere per quanto in suo potere a sviluppare il mercato dei prodotti, a creare o utilizzare una organizzazione per la loro distribuzione, a promuovere la loro vendita e a porli effettivamente sul mercato;
  - a comunicare al concedente qualsiasi informazione relativa alle modifiche o ai miglioramenti che DDD potrebbe apportare alla fabbricazione e alla commercializzazione dei prodotti.

Per quanto riguarda quest'ultimo punto, su richiesta della Commissione, le parti hanno convenuto che il licenziatario conserva il diritto, una volta scaduto l'accordo, di utilizzare i propri miglioramenti nella misura in cui tale uso non implica quello del know-how del concedente. Qualora i miglioramenti fossero indissociabili dal know-how, il diritto per il concedente di farne uso cesserà alla scadenza del contratto di licenza.

<sup>(1)</sup> GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

— DDD s'impegna, finché sussistono i diritti concessi, a non avere interessi, direttamente o indirettamente, nella fabbricazione, nella vendita o nella distribuzione di prodotti che per la loro natura o la loro utilizzazione presentano somiglianze coi prodotti sotto licenza per quanto riguarda il nome, l'aspetto esterno o il metodo di fabbricazione, senza il preventivo benestare di DC. Il benestare non potrà essere rifiutato se esiste una sufficiente certezza che in questo contesto DDD non violerà i propri impegni relativi all'utilizzazione del know-how e al mantenimento del segreto, alla pubblicità, allo sviluppo del mercato, all'organizzazione della distribuzione e alla promozione della vendita dei prodotti.

Inoltre DDD è autorizzata a fabbricare e confezionare prodotti concorrenti per conto di clienti che li vendono direttamente o li fanno vendere da propri agenti, sempreché tali prodotti siano fabbricati in base al know-how concesso da DC.

— DDD Ltd s'impegna a fabbricare e a mantenere scorte di prodotti sufficienti a soddisfare le richieste nel territorio oggetto della licenza.

L'accordo non impone quantità minime da produrre, immagazzinare o vendere.

— DDD deve versare a DC un canone di X % calcolato sul prezzo all'ingrosso pubblicato nel Regno Unito dei prodotti venduti da DDD nel territorio oggetto della licenza. I prezzi e gli sconti sono liberamente fissati da DDD.

— DDD è obbligata a tenere una contabilità per le materie prime acquistate per la fabbricazione dei prodotti, dei quantitativi di prodotti fabbricati e venduti, delle fatture trasmesse ai suoi clienti e delle spese di pubblicità relative ai prodotti. Essa deve comunicare mensilmente a DC un riepilogo analitico delle vendite dei prodotti e DC ha il diritto di far procedere all'esame dei libri contabili di DDD.

— Le parti hanno convenuto di vigilare alla salvaguardia dei diritti di proprietà industriale che sono oggetto dell'accordo e di adottare tutte le misure necessarie nei confronti dei terzi che, a parere del concedente, violano eventualmente tali diritti.

DDD s'impegna a individuare le infrazioni eventuali nel territorio oggetto della licenza e a cooperare con DC nel perseguimento e nella repressione delle medesime.

Le parti hanno segnalato che tale clausola non deve essere interpretata come un divieto fatto a DDD di contestare i diritti concessi.

— Alla scadenza dell'accordo DDD deve immediatamente cessare di utilizzare i diritti di proprietà industriale concessi da DC (marchi, know-how, nomi commerciali).

— DDD non può concedere sublicenze senza il preventivo benestare di DC.

L'accordo è concluso per una durata generale di venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1984. L'obbligo del cedente di non nominare persone, ditte o imprese diverse da DDD per la vendita, nel territorio oggetto di licenza, dei prodotti fabbricati dal cedente, ha tuttavia una diversa durata nel caso in cui anche DDD fabbrichi detti prodotti. In tal caso il suddetto obbligo avrà una durata di soli dieci anni calcolati a partire dalla data della firma dell'accordo.

Ciascuna parte ha tuttavia il diritto di recedere in qualsiasi momento qualora sopravvengano determinate circostanze, quali una procedura di liquidazione o di fallimento di una delle parti o a seguito dell'indebitamento degli obblighi contrattuali.

4. La Commissione intende adottare una decisione favorevole nei confronti di un tale accordo. In precedenza essa invita i terzi interessati a trasmettere le loro eventuali osservazioni nel termine di un mese a decorrere dalla data della pubblicazione della presente comunicazione, presso il seguente indirizzo, menzionando il riferimento IV/31.498 Delta Chemie — DDD:

Commissione delle Comunità europee,  
Direzione generale della concorrenza,  
Direzione «Intese, abusi di posizione  
dominante ed altre distorsioni di concorrenza — II»  
Rue de la Loi, 200,  
B-1049 Bruxelles.

#### Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

(88/C 152/03)

La Commissione, con decisione C(88) 1067 del 7 giugno 1988 ha autorizzato la Repubblica francese a escludere dal trattamento comunitario le camicie e camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini, a maglia, della categoria n. 4 originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica dopo la data della presente decisione e fino al 31 dicembre 1988.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, tel.: 02/235 23 64.

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla commissione tributaria di primo grado di Piacenza — sezione terza — nella causa dinanzi ad essa pendente fra il Comune di Rivergaro ed altri e l'Ufficio provinciale imposta sul valore aggiunto di Piacenza**

(Causa 129/88)

(88/C 152/04)

Con ordinanza 28 aprile 1988 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 4 maggio 1988) emanata nella causa dinanzi ad essa pendente fra il Comune di Rivergaro, con l'intervento ad adjuvandum dei comuni: Salerno, Ferrara, Benevento, Campobasso, San Giovanni in Galdo (CB), Pietracupa (CB), Salcito (CB), San Giuliano del Sannio (CB), Lucito (CB), Vinchiaturò (CB), San Polomatese (CB), Sant'Elia a Pianisi (CB), Corniglio (PR), Scandiano (RE), Sala Baganza (PR), Sant'Agostino (FE), Jelsi (CB), Oratino (CB), Castellino del Biferno (CB), Montefalcone nel Sannio (CB), Roccapivara (CB) e Castropignano (CB), elettivamente domiciliati in Piacenza, presso lo studio del rag. Michele Avantaggiati, nonché il comune di Piacenza, elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio dell'avv. Francesco Tesoro contro l'Ufficio provinciale imposta sul valore aggiunto di Piacenza, la commissione tributaria di primo grado di Piacenza ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee i seguenti quesiti:

- 1) Se le disposizioni comunitarie contenute nel paragrafo 5 dell'articolo 4 della VI<sup>a</sup> direttiva CEE sull'IVA sono di immediata e diretta applicazione;
- 2) Se il legislatore italiano — in attuazione dell'articolo 1 della predetta direttiva, ai fini dell'adeguamento del proprio regime IVA alle disposizioni comunitarie — aveva l'obbligo:
  - a) di stabilire il principio generale contenuto nel primo comma del paragrafo 5, dell'articolo 4 della VI<sup>a</sup> direttiva CEE, precisando i criteri specifici che valgono a definire le attività esercitate dei comuni «in quanto pubbliche autorità»;
  - b) di escludere dall'imposizione le attività pubbliche che, pur se qualificabili commerciali, secondo la legislazione nazionale, hanno natura pubblico-autoritativa;
  - c) in ottemperanza a quanto previsto dal comma secondo del paragrafo 5 dell'articolo 4, di non assoggettare comunque ad imposta le attività pubbliche, allorché esse non provochino distorsioni di una certa importanza al regime di libera concorrenza, precisando i necessari limiti quantitativi;
- d) in osservanza a quanto disposto dal terzo comma del paragrafo 5 dell'articolo 4 della VI<sup>a</sup> direttiva, di fissare una soglia di non imponibilità per le attività pubbliche elencate nell'allegato D della VI<sup>a</sup> direttiva.

**Ricorso del sig. Casto Del Amo Martínez contro il Parlamento europeo, presentato il 10 maggio 1988**

(Causa 133/88)

(88/C 152/05)

Il 10 maggio 1988, il sig. Casto Del Amo Martínez, residente in L-5252 Sandweiler, 27, rue Michel Rodange, con l'avvocato domiciliatario Blanche Moutrier, del foro di Lussemburgo, 16, avenue de la Porte Neuve, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare il ricorso ricevibile e accoglierlo;
2. annullare la decisione notificata il 30 ottobre 1987 con la quale la commissione esaminatrice del concorso interno LA/104 del Parlamento europeo ha deciso di non iscrivere il ricorrente nell'elenco di riserva di tale concorso;
3. condannare il convenuto alle spese.

*Mezzi e principali argomenti:*

Il ricorrente contesta la decisione della commissione del concorso in un solo punto, ossia la valutazione effettuata della sua esperienza di traduzione.

Infatti, l'esperienza acquisita prima della sua assunzione al Parlamento europeo veniva valutata in modo diverso dal direttore generale dell'amministrazione del personale all'epoca in cui il ricorrente entrava in servizio e dalla commissione del concorso interno di cui trattasi, sebbene non spettasse a quest'ultima valutare in modo diverso dall'organo di assunzione l'esperienza professionale del ricorrente e ridurla arbitrariamente in modo unilaterale, senza la minima motivazione.

Ne consegue che la decisione impugnata è viziata da violazione di legge e dei principi giuridici nonché da violazione delle forme essenziali e da eccesso di potere.

---

**Cancellazione dal ruolo della causa 428/85 <sup>(1)</sup>**

(88/C 152/06)

Con ordinanza 27 aprile 1988 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa 428/85: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito.

---

<sup>(1)</sup> GU n. C 359 del 31. 12. 1985.

**Cancellazione dal ruolo della causa 202/87 <sup>(1)</sup>**

(88/C 152/07)

Con ordinanza 27 aprile 1988 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa 202/87: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda.

---

<sup>(1)</sup> GU n. C 227 del 25. 8. 1987.

---

**Cancellazione dal ruolo della causa 255/87 <sup>(1)</sup>**

(88/C 152/08)

Con ordinanza 27 aprile 1988 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa 255/87: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito.

---

<sup>(1)</sup> GU n. C 248 del 16. 9. 1987.

---

## II

(Atti preparatori)

## COMMISSIONE

**Proposta riesaminata di direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e dei materiali di base per la loro preparazione <sup>(1)</sup>**

COM(88) 221 def. — SYN 16

*(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera d) del trattato CEE il 13 aprile 1988)*

(88/C 152/09)

La Commissione accetta la posizione comune del Consiglio descritta nel documento del Consiglio n. 7259/87, del 22 giugno 1987, purché ad essa vengano apportate le seguenti modifiche:

i) Il quinto considerando è sostituito dal seguente:

«considerando che, sulla scorta dell'inventario delle sostanze e dei materiali di base impiegati nella preparazione degli aromi, compilato dalla Commissione in applicazione della decisione 87/.../CEE, il Consiglio adotterà in un secondo momento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 100 A, disposizioni adeguate riguardanti talune categorie di aromi e taluni materiali di base per aromi nonché tutte le misure necessarie ad integrare in tale direttiva norme sugli aromi destinati al consumatore finale;»

ii) Nel nono considerando il secondo «considerando» è sostituito dal seguente:

«a tal fine si applica la procedura III A di cui alla decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.»

iii) Il decimo considerando («considerando ... 69/414/CEE») viene soppresso.

iv) L'undicesimo considerando («considerando ... Allegati») viene soppresso.

v) L'articolo 5 viene modificato nel modo seguente:

«1. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 100 A del trattato, adotta appropriate disposizioni riguardanti:»

I trattini del vecchio paragrafo a): senza modifiche.

<sup>(1)</sup> GU n. C 103 del 24. 4. 1982, pag. 7.

«2. Seguendo la procedura di cui all'articolo 11 viene adottato quanto segue:»

Il paragrafo b) diventa il nuovo paragrafo a).

Viene aggiunto un nuovo paragrafo b), redatto come segue (ex articolo 7):

«b) disposizioni riguardanti:

- gli adeguamenti tecnici degli allegati necessari per tener conto del progresso tecnico e scientifico;
- i criteri microbiologici per gli aromi;
- i criteri relativi alla scelta di una denominazione più precisa di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b)»

Il paragrafo c) è completato da quanto segue:

Il secondo trattino diventa: «Le condizioni ... paragrafo a)».

Vengono aggiunti i seguenti tre trattini (ex articolo 6):

- «— i metodi di analisi da applicare per il controllo delle percentuali di cui all'articolo 4;
- le modalità per il prelievo di campioni ed i metodi d'identificazione ed eventualmente di dosaggio degli aromi presenti nei o sui prodotti alimentari,
- i criteri di purezza specifici per aromi particolari.»

Viene aggiunto il seguente nuovo paragrafo 3:

«3. Le disposizioni che possono avere ripercussioni sulla sanità pubblica vengono adottate soltanto previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti alimentari.»

- vi) Gli articoli 6 e 7 vengono soppressi.
- vii) L'articolo 9, paragrafo 2 viene modificato nel modo seguente:  
 Il primo capoverso diventa:  
 «Fatto salvo . . . esclusivamente:  
 — le sostanze aromatizzanti definite nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto (i);  
 — e/o le preparazioni aromatiche definite nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).»  
 Il secondo capoverso diventa:  
 «Se la denominazione di vendita . . . soltanto se *tutte* le parti aromatizzanti *sono* state . . . unicamente o *principalmente* . . . trattasi.»
- viii) L'articolo 11, paragrafo 2 è modificato come segue:  
 [queste disposizioni sostituiscono parimenti il paragrafo 3, lettere a) e b)]:  
 «2. Il rappresentante della Commissione . . . problema.

Il parere viene emesso con la maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'approvazione delle decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. In sede di votazione in seno al comitato i voti dei rappresentanti degli Stati membri sono calcolati conformemente al predetto articolo. Il presidente non partecipa alla votazione. La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato. Qualora le misure progettate non siano conformi al parere del comitato od in assenza di tale parere la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.»

Il paragrafo 3, lettere a) e b) viene soppresso.

Il paragrafo 3, lettera c) diventa il nuovo paragrafo 3 ed è modificato nel modo seguente:

«3. Se alla scadenza del termine di tre mesi dalla data in cui è stato adito il Consiglio non ha adottato alcuna decisione le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.»

**Proposta riesaminata di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti<sup>(1)</sup>**

COM(88) 227 def.—SYN29

(Presentata dalla Commissione al Consiglio a norma dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera d) del trattato CEE il 20 aprile 1988)

(88/C 152/10)

La Commissione propone di apportare le seguenti modifiche alla sua proposta del 28 ottobre 1983, quale risulta dopo le modifiche dell'8 marzo 1985:

la Commissione è d'accordo con la posizione comune del Consiglio, descritta nel documento del Consiglio 7261/87 del 22 giugno 1987, purché ad essa vengano apportate le seguenti modifiche:

- i) l'articolo 2, paragrafo 5 viene modificato nel modo seguente:

«Entro **due anni** dall'adozione della presente direttiva la Commissione, previa consultazione del Comitato scientifico per l'alimentazione umana, riesamina le disposizioni relative alla **parte 1 dell'allegato** ed alle seguenti sostanze, e propone le modifiche che ritiene necessarie, in conformità della procedura prevista dall'articolo 100 A del trattato:»

(il resto è immutato).

- ii) L'articolo 6 è modificato nel modo seguente:

«1. Quando si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo il Presidente **deferisce la questione al comitato permanente per i prodotti alimentari.**

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da attuare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine **che il presidente può fissare** in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato CEE per l'adozione delle decisioni **che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al Comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione stabilita nell'articolo precitato.** Il presidente non partecipa alla votazione.

(<sup>1</sup>) GU n. C 77 del 23. 3. 1985, pag. 7.

3. a) La Commissione adotta le misure proposte quando sono conformi al parere del comitato.
- b) Quando le misure proposte non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di tale parere la Commissione presenta immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da attuare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
- Se entro tre mesi dalla sua consultazione il Consiglio non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte.

**Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune**

*(COM(88) 230 def.)*

*(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 27 aprile 1988)*

(88/C 152/11)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3183/87 <sup>(1)</sup>, il Consiglio ha modificato il regolamento (CEE) n. 729/70, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(2)</sup>, onde consentire alla Comunità di provvedere al finanziamento delle spese previste dalle varie regolamentazioni relative alle organizzazioni comuni di mercato in una situazione di esaurimento degli stanziamenti all'uopo disponibili; che tale modifica consiste essenzialmente nell'istituzione di un intervallo di due mesi fra la data in cui sono effettuati i finanziamenti ai quali gli Stati membri devono provvedere con i loro mezzi finanziari e quella del versamento agli Stati membri, da parte della Comunità, degli anticipi destinati alla copertura di tali spese;

considerando che, per garantire la continuità dei pagamenti previsti dalle diverse organizzazioni comuni di mercato, occorre portare a due mesi e mezzo l'intervallo istituito dal regolamento (CEE) n. 3183/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 729/70 è modificato come segue:

1. All'articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma, è soppressa la parte di frase seguente:  
«e sino all'adozione di un regime definitivo in collegamento con le decisioni relative al futuro finanziamento della Comunità.»
2. All'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente testo:  
«A decorrere dal gennaio 1988 la Commissione decide unicamente gli anticipi mensili per l'assunzione a carico delle spese effettuate con i mezzi finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma. Le spese sostenute fra il 1° ed il 15 ottobre si considerano effettuate nel mese di ottobre, mentre quelle sostenute fra il 16 ed il 31 ottobre si considerano effettuate nel mese di novembre. Gli anticipi sono versati entro il 20 del secondo mese successivo a quello in cui gli organismi pagatori hanno proceduto alla spesa. Tuttavia, gli anticipi per l'assunzione a carico delle spese effettuate fra il 16 ottobre ed il 30 novembre sono versati al più tardi il terzo giorno lavorativo del mese di gennaio.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile per la prima volta per le spese del mese di ottobre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU n. L 304 del 27. 10. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.